

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda

N. 5354/2016 R.G.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente relatore

Dott.ssa Elena Rossi

Giudice

Dott. Gianluigi Zulian

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con reclamo ex artt. 12-bis (co. 5 L. 3/2012 (Legge sul Sovraindebitamento) e 737 ss. Cpc,

DA

(assistita dagli Avv. ti

CONTRO

(assistiti dagli Avv. ti

avverso il decreto del 5/10/2016, con cui il giudice unico, dott.ssa Caterina

Passarelli, rigettava la domanda di omologazione del piano del consumatore

presentato dalla signora

e dichiarava l'inefficacia del

provvedimento di sospensione del 22/2/2016.

Il Tribunale,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 20.1.2017,


letti gli atti di causa,

sentito il giudice relatore,

vista la documentazione allegata dalle parti,


premesso che:

- il giudice unico ha rigettato il piano proposto dal consumatore, signora \_\_\_\_\_, sulla base delle seguenti considerazioni:
- la situazione di sovraindebitamento deriva dalla sentenza di condanna del Tribunale di Treviso del 12/7/2011, confermata in appello, pronunciata in tema di scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a seguito della morte del padre \_\_\_\_\_, che disponeva l'assegnazione di uno dei due beni immobili che componevano l'asse ereditario alla attuale ricorrente, sulla base della corrispondente richiesta di quest'ultima, formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/10/2010; osservava il Giudice Unico che, a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente, la condanna al pagamento del conguaglio dovuto ai coeredi, conseguiva alla richiesta di assegnazione dell'immobile da parte della ricorrente, la quale quindi era consapevole del debito che andava a contrarre, pur versando in condizione precaria, avendo già perso il lavoro sin dal 2009;
- rilevava inoltre il Giudice unico che la causa ereditaria era iniziata nel 2003 e che da allora la \_\_\_\_\_ aveva sempre mantenuto il godimento dell'immobile, sicchè il procrastinare la corresponsione del conguaglio ai conviventi (oggi resistenti), fino a ridurlo al 3,13% senza nemmeno considerare il privilegio ipotecario ad essi spettante, sembrava configurare un atto in frode ai creditori;
- in sostanza il decreto di rigetto si fonda su due motivi: a) difetto del requisito della meritevolezza del consumatore, posto che la situazione di sovraindebitamento era stata determinata dalla assunzione di obbligazioni senza la prospettiva di poterle ragionevolmente adempiere (art. 12-bis co 3 della L. 3/2012); b) mancata considerazione del privilegio ipotecario e comportamento fraudolento del debitore;

- 
- avverso il decreto del GU la signora \_\_\_\_\_ ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 12-bis co 5, che richiama l'art. 12, co 2, terzo e quarto periodo, della L. 3/2012, sostenendo che al momento in cui assunse le obbligazioni in questione non poteva prevederne l'entità, ritenendo anzi che sarebbero state meno della metà di quanto stabilito in sentenza, né poteva prevedere la propria successiva incapacità di adempiere, posto che aveva costantemente confidato nella possibilità di trovare un nuovo lavoro e nell'aspettativa di ricevere una somma considerevole, superiore a € 20.000,00 a titolo di TFR e che il piano non poteva tenere conto dell'ipoteca in favore dei conviventi, siccome non iscritta nei pubblici registri;
  - si sono costituiti i creditori \_\_\_\_\_ contestando i motivi del reclamo e rilevando inoltre il difetto di trasparenza del piano, laddove quantifica il patrimonio della signora \_\_\_\_\_ in € 35.856,26, che corrisponde invece esclusivamente alla somma offerta ai creditori, tenuto conto che la debitrice si limita ad offrire ai creditori la nuda proprietà dell'immobile, riservandosi l'usufrutto;

**ritenuto che:**

1. Va confermato il giudizio di non meritevolezza espresso dal giudice unico, essendo incontestato e incontestabile che l'intero indebitamento della ricorrente deriva da una propria autonoma e consapevole, quanto improvvida, scelta, effettuata con la precisazione delle conclusioni nella causa di divisione. La signora \_\_\_\_\_ in quel momento disponeva dei congegni del CTU (ai quali si è riportato il Tribunale nel quantificare i conguagli) e avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che si rendeva debitrice nei confronti del fisco per le spese di registro, sicchè sarebbe stato per lei agevole quantificare, sia pure in via approssimativa, l'entità delle obbligazioni che assumeva. Le era altresì nota la situazione di disoccupata, nella quale si trovava ormai da più di un anno (e che si è protratta fino all'attualità), così come conosceva l'entità del patrimonio e della liquidità di cui disponeva e di cui avrebbe potuto disporre nell'immediato futuro, compreso il TFR, che, qualunque sia stata la somma ricevuta a tale titolo (il generico riferimento ai



documenti di causa non permette di verificare se fosse quantificabile in circa 20.000,00 euro, come afferma la reclamante a pag. 5 del ricorso) non è bastato evidentemente neppure a versare un acconto ai creditori, posto che il debito è rimasto integralmente insoluto. Si osserva in proposito che la decisione se assumere o no un'obbligazione costituisce un'attività di valutazione e giudizio da parte del debitore, giudizio da condurre con cautela e prudenza, confrontando il sacrificio economico che il debitore assume contraendo la nuova obbligazione, con la propria situazione reddituale e patrimoniale presente e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili nel futuro. In sostanza l'autonomia negoziale del soggetto deve essere esercitata in modo prudente e accorto, ossia in maniera che non sia giuridicamente rimproverabile e cioè esente da colpa. Nel caso di specie la colpa è consistita nell'optare per la scelta dell'indebitamento (scartando quella, parimenti esperibile, di vendere l'immobile e spartire il ricavato) con la consapevolezza che l'adempimento sarebbe stato probabilmente impossibile alla luce delle risorse disponibili e delle ragionevoli aspettative.

2. Nella disciplina del piano del consumatore manca una norma che, come nel fallimento (art. 45 L. Fall.) o nel Concordato Preventivo (art. 168 L. Fall.), sanzioni di inefficacia, rendendole inopponibili alla procedura, le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo un certo momento. Solo in materia di liquidazione del patrimonio l'art. 14- quinquies co 2 lett. b) dispone che, a partire dall'emissione del decreto di apertura della procedura, non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Ne consegue che il piano del consumatore avrebbe dovuto tenere conto della garanzia ipotecaria sui conguagli spettanti in favore dei condividenti. Tale garanzia, come giustamente precisa la corte d'appello di Venezia in sentenza, deve essere iscritta d'ufficio dal Conservatore all'atto della trascrizione della sentenza. Come giustamente rilevano i resistenti per poter vendere il bene (o comunque il diritto di nuda proprietà, come prevederebbe il

piano) la reclamante dovrà previamente trascrivere la sentenza nei registri immobiliari, per cui, inevitabilmente, il Conservatore dovrà iscrivere l'ipoteca legale prevista in sentenza. Ne consegue che il piano è inammissibile perché non rispetta l'ordine delle cause di prelazione, posto che prevede di soddisfare in chirografo i creditori che godono del privilegio ipotecario.

3. Infine, indipendentemente dai rilievi sopra formulati, il piano non potrebbe essere omologato per difetto di convenienza. La perizia in atti quantifica in € 79.130,00 il valore di mercato del bene, mentre il piano destina alla soddisfazione dei creditori l'importo di gran lunga inferiore di € 35.856,26. A fronte di tale rilevante divario, anche ipotizzando che il bene venga venduto ad un valore inferiore a quello stimato dal perito, non vi sono circostanze di fatto che autorizzino il giudice a ritenere, ai sensi dell'art. 12-bis co 4 della L. 3/2012, che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dagli artt. 14-ter e ss. della L. 3/2012.
4. Conseguentemente il reclamo va respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
6. L'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115 stabilisce che *"Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso"*. Il presente reclamo ha natura impugnatoria. Conseguentemente sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115.

P.Q.M.


rigetta il reclamo,

condanna la signora l \_\_\_\_\_ a rifondere ai resistenti, signori \_\_\_\_\_ le spese di causa, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre a spese generali (15%), cp e iva come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115.

Treviso, 24/1/2017

Il Presidente



Fatto avviso telematico  
Li, 25/01/2017